



Direzione generale

telefono 059 209 307 fax 059 209 393

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 01-19 fasc.17/2012.

Modena, 31/03/2014

Alla cortese attenzione di

Dirigenti

Oggetto: INDENNIZZO DA RITARDO NEI PROCEDIMENTI DI AVVIO ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI IMPRESA

La necessità di garantire una azione amministrativa improntata a criteri di efficienza e tempestività ha prodotto in questi anni una serie di interventi legislativi che, integrando la Legge n.241/'90, forniscono rimedi sempre più incisivi, tesi a rendere effettivo il rispetto del termine di conclusione dei procedimenti.

Si intende a questo proposito richiamare alla Vs. particolare attenzione il contenuto dell'art. 2 bis della Legge n.241/'90, che di seguito si riporta:

1. *Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.*

1-bis. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.*

Il comma 1 bis è stato introdotto dall'art.28, comma 9, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con Legge 9 agosto 2013, n.98 e si applica, in via sperimentale, soltanto ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa; in tali procedimenti, il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale – indipendentemente dalla scusabilità dei comportamenti - determina il diritto ad un indennizzo a carico dell'amministrazione nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro. Sono escluse le ipotesi di silenzio significativo (rigetto e silenzio-assenso) e segnalazione certificata di inizio attività.

La Provincia è tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- che il procedimento riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa;
- che il procedimento non si concluda nei termini previsti dalla legge o nei termini stabiliti nell'elenco "Procedimenti" approvato dal Direttore Generale ai sensi dell'art.5 del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; il citato elenco è pubblicato sul sito web in Amministrazione Trasparente;
- che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9 bis, della Legge 241/1990 e sia perdurata l'inerzia dell'amministrazione. L'azione nei confronti del titolare del potere sostitutivo deve essere presentata, dall'interessato, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il comma 8, del sopra citato art.28, prevede, inoltre, che nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sui procedimenti pubblicate sul sito web istituzionale in Amministrazione Trasparente, deve essere fatta menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo e deve essere indicato il titolare del potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento (1). A tal fine si



Provincia di Modena

Direzione generale

telefono 059 209 307 fax 059 209 393

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

allega uno schema di comunicazione da utilizzare nei procedimenti di avvio e di esercizio di attività di impresa integrato con le informazioni richieste dall'art.28, comma 8.

Intervenendo, con la presente nota, sul tema della conclusione del procedimento, colgo l'occasione per richiamare alla Vs. attenzione altre due disposizioni introdotte all'art.2 della Legge n.241/'90 dall'art.1, comma 1, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, ed in particolare i commi 9 e 9-quinquies:

9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

9-quinquies. *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.*

Occorre, infine, ricordare che qualora un procedimento non possa concludersi nei termini previsti, il dirigente oltre a darne tempestiva comunicazione al Direttore generale, deve aver premura di comunicarne anche l'avvenuta conclusione.

Per quanto sopra, siamo oggi in presenza di un notevole aggravamento delle conseguenze derivanti dalla mancata conclusione dei procedimenti entro i termini prescritti, il che induce a prestare particolare e rinnovata attenzione.

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale
MASETTI FERRUCCIO

NOTA (#) Con Delibera di Consiglio n.117 del 26 giugno 2013, in recepimento di quanto previsto dai nuovi commi 9 bis e 9 ter dell'art.2 della Legge 241/1990, è stato modificato l'art.6 del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, aggiungendo i seguenti due commi:

- **comma 5:** il potere sostitutivo per concludere il procedimento in caso di inerzia del dirigente competente, è attribuito al Direttore Generale in caso di inerzia da parte di un Direttore di Area e al Direttore di Area in caso di inerzia da parte di un Dirigente di Servizio;
- **comma 6:** decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui al comma precedente, che entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. 36208 del 31/03/2014